

Confermate diverse interpretazioni “storiche” sostenute da “Diritto all’ambiente”

CASSAZIONE:

1) LA SANSA DI OLIVE NON RIENTRA TRA I SOTTOPRODOTTI: DI REGOLA – E SALVO ECCEZIONI – E’ RIFIUTO. LO SPANDIMENTO ILLEGALE E’ REATO E NON SANZIONE AMMINISTRATIVA. 2) GLI ALLEVAMENTI DI BESTIAME SONO DI REGOLA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E LE ACQUE REFLUE DI TIPO INDUSTRIALE. LO SCARICO ILLEGALE E’ REATO.

**Ricostruito il sistema di regole ed eccezioni antitetico
alle prassi di fatto diffuse sul territorio**

**Nota a Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 13754 del 4 aprile 2007
e Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 8403 del 28 febbraio 2007**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Magistrato - Membro della Commissione ministeriale per la revisione del T.U. ambientale

(I temi del presente intervento saranno trattati nel corso del seminario “ La gestione dei rifiuti solidi e liquidi: trasporto, depositi, stoccaggi e recupero in procedura semplificata la decodificazione pratica e concreta dell’ attuale sistema rifiuti/acque in termini semplici ed immediati per tutti” programmato in Roma il 28 giugno 2007: www.dirittoambiente.net/roma1)

Importanti principi stabiliti dalla Cassazione, con la pronuncia n. 13754, depositata il 4 aprile 2007, in materia di rifiuti e spandimento della sansa. Ma – traendo i principi generali dalla motivazione della sentenza – anche in relazione al tema trasversale delle regole ed eccezioni in materia di deroghe per diversi tipi di materiali residuali solidi e liquidi oggetto di distorte interpretazioni applicative di fatto, tra i quali l’assimilazione delle acque reflue industriali a quelle domestiche e gli spandimenti sui terreni. E si tratta di una serie di principi sostenuti “storicamente” e notoriamente da Diritto all’ambiente su queste pagine, in assisi seminariali ed in diverse pubblicazioni, nonostante diverse ed attive contestazioni delineate non solo da settori produttivi ma anche da operatori di pubbliche amministrazioni...

I principi generali trasversali: le regole e le eccezioni. Nelle prassi le eccezioni che diventano regole

La nostra linea interpretativa in materia di regole ed eccezioni nel settore di rifiuti ed acque, è stata sempre limpida e chiara: le regole sono regole, e le eccezioni sono eccezioni. Le eccezioni, per poter creare principi applicativi in deroga alla disciplina-base, devono rispettare i parametri di disciplina relativi e specifici, e solo in quel caso il rifiuto o lo scarico escono dalla regola generale e possono beneficiare di deregulation parziale o totale.

Ma appena il caso soggetto ad eccezione non rispetta i parametri di disciplina relativi e specifici che legittimano e disciplinano l'eccezione stessa, consegue in via automatica che l'eccezione si azzeri e si torna alla regola di base ed alle sanzioni generali previste in detta regola di base.

Questo a nostro antico e convinto avviso vale per tutto e per tutti.

Ma - nella realtà delle cose concrete - le cose vanno esattamente al contrario.

Infatti secondo il diffuso "codice così fan tutti", prassi di fatto ed applicazioni diffuse improntate a consuetudini locali o generali, hanno trasformato le eccezioni in regole e le regole in eccezioni. E per molti tipi di rifiuti e di scarichi poiché da sempre si ritiene da parte di molti che alcune deroghe sono la normalità, stante la generale diffusione della prassi specifica, e dunque si è persa la coscienza che quella deroga – seppur di uso comune e capillare – è diventata di fatto la disciplina di base e che quella sia dunque la regola dalla quale partire. E la regola vera cade in desuetudine, viene di fatto dimenticata o relegata in un ruolo secondario e limitato.

Questo porta a stravolgimenti di principi e operatività, fino al paradosso che il "codice così fan tutti" è un testo utilizzato perfino in molte pubbliche amministrazioni e tra alcuni organi di vigilanza. Ma il paradosso vero è che per metastasi culturale, di generazioni in generazione questi principi falsi e distorti ma assorbiti nei DNA intellettuali di larghi strati di operatori si trasmettono fino a diventare il vero codice da applicare al posto di quello che contiene le leggi. La prassi crea perfino dottrina, giurisprudenza e dibattiti sui principi del "codice così fan tutti". Come dire, si discute sul nulla, anche in seminari e convegni...

Qualche esempio concreto? Vediamo...

Il deposito temporaneo e lo stoccaggio a monte. La regola di base: lo stoccaggio a monte, autorizzato e da autorizzare. L'eccezione: il deposito temporaneo a monte, senza autorizzazione e non da autorizzare. Così il deposito temporaneo dovrebbe essere una eccezione rispetto allo stoccaggio a monte, e legalmente esistente solo se si rispettano i parametri di disciplina relativi e specifici che legittimano e disciplinano l'eccezione stessa: i famosi rapporti di dosimetria tra quantità/tempi previsti dalla norma. Di fatto, cosa è successo? Poiché gran parte delle aziende nazionali hanno scelto di fare depositi temporanei al posto degli stoccaggi a monte (perché sono meno formali, poco onerosi e non gravati da controlli potenziali), il deposito temporaneo è diventato talmente diffuso che ha sovrarmodulato progressivamente nel tempo lo stoccaggio, sovrapponendosi ad esso nella prassi applicativa comune. Con il tempo, nelle evoluzioni generazionali di controllati e controllori, dunque il deposito temporaneo è diventato la regola e lo stoccaggio una rara eccezione. Addirittura in alcuni seminari qualche partecipante contesta al relatore che esiste ancora lo stoccaggio a monte... E nasce così un principio specifico del "codice così fan tutti": il deposito temporaneo è la disciplina base. Ed è fatta. Da lì si parte con il resto. Perché, stabilito il concetto-base, poi si creano su di esso la dottrina e la "giurisprudenza" di fatto.

Ad esempio sulle sanzioni. Da anni c'è chi dice (e purtroppo scrive anche, trovando chi gli dà retta) che la sanzione per il deposito temporaneo irregolare è... il deposito incontrollato!

Questo grossolano errore di diritto, basato evidentemente su una casuale “omonimia” tra i due “depositi”, da anni la fa da padrone nel “codice così fan tutti”.

E su alcuni prontuari che circolano anche su internet, vengono scaricati ed applicati alla voce sanzione per il deposito temporaneo irregolare anche di rifiuti pericolosi si collega la sanzioncina per il deposito incontrollato... Come dire: il titolare di azienda che accumula rifiuti pericolosi in un deposito dalle dimensioni infinite, va incontro alla stessa sanzione prevista per il titolare della ditta confinante che getta via un sacchetto di rifiuti pericolosi (come è noto, abbandono e deposito incontrollato hanno la stessa sanzione).

Questo banale errore di diritto, innestato su una errata concezione del deposito temporaneo come regola di base, è diventato regola sanzionatoria diffusa. Ma l’equivoco generico è a monte.

Perché non si inquadra l’eccezione nella sua reale portata. Infatti il deposito temporaneo in se stesso dato che è una deroga non ha e non può avere una sanzione! Qual è dunque la sanzione per un deposito temporaneo irregolare? Logico: l’azzerramento della deroga ed il ritorno alla regola...

Se un presunto deposito temporaneo non rispetta i parametri di disciplina relativi e specifici che legittimano e disciplinano l’eccezione stessa (rapporto dosimetrico quantità/tempi), semplicemente non si avrà più (o meglio: non si è mai avuto) un deposito temporaneo in deroga ma uno stoccaggio secondo le regole... E dunque la sanzione ordinaria per un deposito temporaneo irregolare è di massima il reato di stoccaggio abusivo (salvo casi di stabile e grande accumulo nel qual caso si può ipotizzare in alternativa la discarica abusiva). Certo, se si tratta di un modestissimo quantitativo di rifiuti, si può anche teoricamente ipotizzare un deposito incontrollato, ma non perché questa è la sanzione generale per il deposito temporaneo irregolare ma perché il piccolo accumulo nella regola di base ripristinata prevede tale sanzioni per poche cose (come prevede – al contrario – stoccaggio e discarica per tante cose in stato rispettivamente transitorio o permanente).

Ma la prassi continua. E nel “codice così fan tutti”, dato che il deposito temporaneo è diventato la regola al posto dello stoccaggio, si sono persi i principi di base di vincolo dell’eccezione, primo tra tutti l’inevitabile legame di tale deposito sull’area del luogo di produzione a monte. E – dunque – fiorisce altro principio: dato che gli stoccaggi sono anche in itinere, e che il deposito temporaneo è uno “stoccaggio light” senza autorizzazione, si può ipotizzarlo anche durante il trasporto. E così nasce l’incredibile ed illegittimo ed illegale concetto del deposito temporaneo extraziendale che è condiviso anche da diverse pubbliche amministrazioni che redigono perfino accordi di programma e provvedimenti amministrativi vari per autorizzarlo e disciplinarlo! E potremmo continuare a lungo...

Altro esempio? Le materie fecali di origine agricola che sono escluse dalla disciplina sui rifiuti solo se sono destinate ed effettivamente riutilizzate per gli spandimenti nella ordinaria pratica agricola (chiaro dunque il rapporto tra regola ed eccezione).

Ma anche qui c’è chi ha inteso che sempre e comunque le materie fecali di origine agricola sono comunque sempre un non rifiuto. Anche se ne accumuliamo quantitativi immensi abbandonati su un campo o li riversiamo sul greto di un fiume.

Anche qui: se chi usa la materia fecale di origine agricola non rispetta i parametri di disciplina relativi e specifici che legittimano e disciplinano l'eccezione stessa (rapporto reale con lo spandimento per pratica agricola), semplicemente non si avrà più (o meglio: non si è mai avuto) un non-rifiuto in deroga ma un rifiuto secondo le regole... E dunque possiamo avere discariche abusive permanenti di materie fecali di origine agricola. Ma nel "codice così fan tutti", no. Anzi, il concetto viene esteso a tutte le materie fecali indistintamente (compresi circhi, zoo, etc...) ed addirittura ai... liquami zootecnici! E per stupefacente metastasi ideologica dalle materie fecali si passa all'equivoco sui reflui da allevamento, dall'agricolo all'industriale, e tutto mescolato non è più nulla rifiuto e si può spandere liberamente sui terreni. E le sanzioni? Nel "codice così fan tutti" non ci sono o – al massimo – una sanzioncina amministrativa come fumare la sigaretta al bar. Anche per un terreno impaludato da liquami zootecnici e letame industriale.

Acque di vegetazione dei frantoi, sansa, fanghi da depurazione, liquami zootecnici, acque reflue industriali assimilabili alle domestiche: cosa unisce queste materie così diverse?

Ma - esposta la necessaria premessa per meglio inquadrare il problema generale - cerchiamo di tornare alla sentenza in commento.

Domanda: acque di vegetazione dei frantoi, sansa, fanghi da depurazione, liquami zootecnici, acque reflue industriali assimilabili alle domestiche: cosa unisce queste materie così diverse? Risposta: "codice così fan tutti"! Il quale riserva a tutte queste materie un unico capitolo dal titolo "Tutto in deroga". Andando in urto frontale con il codice delle leggi vero, vigente e previdente.

Ma vediamo perché.

Noi abbiamo sempre sostenuto su queste pagine – ed in ogni sede - un principio che a nostro avviso è basilare, e che trova radice profonda nella premessa esposta nel paragrafo precedente, in ordine al rapporto tra regola ed eccezione.

Il nostro concetto è che le leggi ambientali (oggi come ieri) delineano la disciplina generale di rifiuti ed acque di scarico. Poi, all'interno della stessa legge o in base a "legge satellite" esterna si creano in alcuni casi eccezioni per alcuni tipi di rifiuti ed acque di scarico; queste eccezioni hanno però una loro precisa premessa per esistere e regole specifiche per poter essere applicate. Al di fuori, vige la legge di base.

Prendiamo ad esempio i fanghi. Per la norma di fondo sono rifiuti; poi in base a "legge satellite" in alcuni casi vanno in deroga parziale e la relativa disciplina resta parzialmente esente dalla normativa sui rifiuti a patto che i fanghi stessi vengano utilizzati su terreni per fini agricoli con regole da rispettare. In violazione della premessa di base (uso agricolo reale e non fittizio) e connesso rispetto delle regole sullo spandimento, l'eccezione non può esistere ed i fanghi in questione - semplicemente - restano rifiuti.

Ora, molti fin dal tempo del decreto 22/97 hanno sempre ritenuto che questi fanghi grazie alla "legge satellite" (che peraltro è pregressa perfino al decreto Ronchi...) sono sempre e comunque esentati dal concetto di rifiuto e - dunque - se vengono sparsi su un terreno in modo anomalo ed illegale si applica una modesta sanzione prevista appunto dalla legge in deroga e non il reato di gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva previsto dalla norma

base. Come dire: realizzo una temibile discarica abusiva di fanghi magari pericolosi su un presunto terreno agricolo con la falsa scusa della “utilizzo agronomica”, e poi se vengo scoperto mi applicano la ridicola sanzione della legge speciale ed amen.

Concetto esilarante, ma diffusissimo nel “codice così fan tutti” dove per anni anche operatori di polizia statale e locale sono caduto nell’equivoco ed hanno applicato a spanditori abusivi la risibile sanzioncina della “legge satellite”. Determinando così la proliferazione di tali criminali. Quando – da un po’ di tempo a questa parte – finalmente gettato da parte di molti il “codice così fan tutti” alle ortiche e ripreso in mano il codice vero, ed appurato che spargere fanghi su falsi terreni agricoli è reato di discarica abusiva e che farlo come stile di vita organizzata equivale ad associazione per delinquere, sono arrivati i diluvi di ordini di custodia cautelare. Ma – nonostante questo – ancora oggi ci sono imperterriti sostenitori del concetto che i fanghi sono sempre non rifiuti e che lo spandimento illegale va sanzionato in modo light ed edulcorato in base alla legge di deroga.

Ecco, la storia dei fanghi è la storia – identica come principio – delle acque di vegetazione dei frantoi, della sansa, dei liquami zootecnici, delle acque reflue industriali assimilabili alle domestiche e di tutti gli altri materiali residuali solidi e liquidi “in deroga”. Stesso meccanismo, stessa prassi, ideatici concetti distorti.

Provate – soprattutto in alcune regioni - a sostenere (come noi abbiamo fatto e faremo) che i liquami zootecnici di origine industriale non sono di principio “non rifiuto” o “non scarico” ma sono - secondo i casi - rifiuti liquidi di acque reflue industriali o scarichi industriali: il “codice così fan tutti”, dove tali liquami sono di fatto acqua fresca benedetta, verrà usato come randello ideologico contro di voi. E non solo dal mondo industriale ed artigianale...

In questo quadro si inserisce – e va letta attentamente – la sentenza della Cassazione in questione. Che parte dalla sansa e dalle acque di vegetazione, materiali che per molti e per il “codice così fan tutti” sono sempre e comunque non rifiuto, non scarico, o al massimo sottoprodotti. Noi abbiamo sempre sostenuto il contrario. E la Cassazione ci dà ragione...

Sulla sansa, il ricorrente sostiene: “Si afferma ... in sostanza che la sansa non è rifiuto e che le eventuali sanzioni vanno applicate unicamente in sede amministrativa in base alla legge 574/96.” Invece, il Collegio condivide le valutazioni del giudice di merito il quale “al fine di determinare la disciplina da applicare alla gestione delle sansa umide residue dalla lavorazione delle olive, si sia posto il problema di verificare la possibile destinazione di esse e che, avendo escluso l’utilizzazione agronomica; (Legge 574/96 e D.M. Politiche Agricole e Forestali 6.7.2005); il recupero energetico o la creazione di compost, abbia ritenuto sussistente la violazione alla disciplina sui rifiuti.”

Come dire: viene smentita del tutto la teoria diffusa che vuole per la sansa sempre e comunque applicabile la “legge satellite” in deroga come deregulation generale ed anche per le sanzioni, laddove da molti si pretende di applicare in caso di violazioni la sanzione amministrativa della legge derogatoria in luogo della norma base (stesso concetto sostenuto per i fanghi etc...).

La sansa esausta non è un sottoprodotto

La gestione e l'utilizzo delle sansa ha comunque sollevato – al di là del concetto appena espresso - da sempre un forte dibattito sul piano giuridico.

La prima operazione da compiere è senz'altro quella di indicare correttamente la natura giuridica della sansa, al fine di accertare se essa debba considerarsi rifiuto o qualcos'altro ed individuare, in questo modo, la disciplina applicabile.

Il capo di imputazione della sentenza in commento in un punto riguarda proprio la sansa: reato di cui all' **51 DLvo 22/97** per avere depositato senza l'osservanza dei requisiti richiesti dagli artt. 2, 4 e 5 della legge 564/96, in modo incontrollato **rifiuti costituiti da materiale umido residuo - sansa - su terreni di sua proprietà adiacenti l'oleificio**.

Al riguardo, in merito alla sansa utilizzata come combustibile, la Corte di Cassazione ha escluso che la sansa disoleata possa rientrare nel concetto di sottoprodotto.

Nella sentenza in commento i Giudici della Suprema Corte hanno infatti puntualizzato «... che, se è vero che nella parte seconda sezione quarta, allegato X del D.Lvo 152/2006 (*Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo*) alla lettera f) si fa effettivamente riferimento alla sansa di oliva disoleata, occorre tuttavia che la sansa in questione, per essere utilizzata come combustibile, abbia “caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute dal trattamento delle sansa vergini con n+sano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana e da successivo trattamento termico” e che “i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto”. “Tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione devono risultare da un sistema di identificazione conforme al punto 3.” E dunque, necessitando il riutilizzo della sansa una trasformazione preliminare si deve escludere che la stessa possa rientrare nel concetto di sottoprodotto sia alla luce della nozione individuata dalla Corte di Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in relazione al D.Lvo 152/2006 che, oltre ad avere abrogata l'art. 14 l. 138/2002, nel fornire all'art. 183 lettera n) la nozione di sottoprodotto, ribadisce la necessità che per l'impiego non si rendano necessarie operazioni preliminari ed, inoltre, che l'utilizzazione del sottoprodotto debba essere certa e non eventuale. »

Viene, quindi, accolto un principio già espresso dalle pagine della nostra testata giornalistica con una interpretazione “storica” da sempre sostenuta anche in sede seminariale e convegnistica dai docenti di “Diritto all'ambiente”.

Rileviamo – in questo contesto – che in una risposta del 28 dicembre 2006 ad un quesito di un nostro lettore avevamo, infatti, dichiarato forti perplessità in merito all'idea che ci si potesse trovare innanzi ad un “sottoprodotto” con riferimento alla sansa utilizzata come combustibile [si veda: “Sansa e concetto di rifiuto” risposta a cura della Dott.ssa Valentina Vattani, pubblicato nelle settimane scorse su www.dirittoambiente.net, Area Rifiuti-domande e risposte]

È bene ricordare come la sansa sia, in pratica, ciò che resta di solido dopo l'estrazione dell'olio dalla pasta di olive. Solitamente la sansa viene inviata ai sansifici dove, dopo un eventuale trattamento di essiccazione, viene estratto l'olio di sansa per mezzo di opportune tecniche che ricorrono a solventi. Da tale processo ne deriva la “sansa disoleata” che viene utilizzata come combustibile.

Partendo da tale premessa – in tale occasione - si è argomentato che : « ... per aversi un sottoprodotto, tra le altre cose, si richiede che non vi sia la necessità di effettuare “trasformazioni preliminari” per l’utilizzo in un successivo processo produttivo del materiale residuale (e per “trasformazione preliminare” la norma intende “qualsiasi operazione” che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, cioè le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo).

Quindi, nel nostro caso, si può dire che i materiali di produzione residuale dei frantoi oleari non rientrano nella nozione di rifiuto solo qualora non siano stati sottoposti ad alcun trattamento né abbiano subito l’aggiunta di additivi. Orbene, abbiamo detto che la sansa usata come combustibile subisce un trattamento prima di essere utilizzata, per cui non può di certo integrare il concetto di sottoprodotto... ».

Il Collegio ha, quindi, ritenuto corretto il comportamento del giudice di merito, il quale - al fine di determinare la disciplina da applicare alla gestione delle sansa umide residue dalla lavorazione delle olive – si è posto il problema di verificare la possibile destinazione di esse e che, avendo escluso l’utilizzazione agronomica; (Legge 574/96 e D.M. Politiche Agricole e Forestali 6.7.2005); il recupero energetico o la creazione di compost, abbia ritenuto sussistente la violazione alla disciplina sui rifiuti.

Smentito dunque totalmente chi fino ad oggi ha sostenuto che la sansa è sempre e comunque un non rifiuto o al massimo un sottoprodotto.

Sul concetto degli scarichi assimilabili ai domestici

In merito, invece, alla presunta incostituzionalità dell’art. 28 D. Lgs. 152/1999, nella parte in cui restringe alle sole ipotesi ivi contemplate l’assimilabilità alle acque domestiche delle acque reflue (ora trasposto nell’art. 101, comma 7, del D. Lgs. 152/2006), la Suprema Corte ha giudicato infondata la questione eccepita dal ricorrente.

Ricordiamo come l’art. 28 del D. Lgs. n. 152/1999 abbia rappresentato il punto di arrivo rispetto ad una questione insorta già con l’entrata in vigore della L. 319/76 che ripartiva gli scarichi come provenienti da insediamenti produttivi o civili.

Poiché la sanzionabilità penale degli scarichi abusivi era - ed è - riservata ai soli insediamenti produttivi si è posta, infatti, *ab origine* la necessità di definire il regime di riferimento per le attività agricole, tenendo in considerazione anche il possibile riutilizzo nel ciclo lavorativo dei liquami prodotti.

Il decreto n. 152/99 ha, quindi, dettato una precisa disciplina in merito. Infatti l’art. 28 (modificato dalle “acque bis”) ha previsto un elenco di tipologie di casi di acque reflue le quali “salvo quanto previsto dall’art. 38, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche”.

In questo elenco la prima grande tipologia di deroga (punto a) è costituita dalle acque reflue “provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura”. Come abbiamo noi stessi sostenuto anche in altre occasioni, « trattasi di caso molto chiaro e limitato dunque alle aziende agricole in senso stretto e, per così dire, “storico” in via generale ». [vedi. M. Santoloci “Rifiuti, acque e altri inquinanti. Tecnica di controllo ambientale” pag. 834].

Il Giudice delle leggi ha quindi sottolineato come, attraverso l'art. 28 comma 7, si sia operata una scelta nell'ambito delle attività agricole stesse distinguendo tra le attività propriamente riconducibili alla gestione fondo (impresa agricola) da quelle che assumono, invece, carattere per così dire "industriale".

Questa chiave di lettura rimane confermata anche alla luce dell'art. 101, comma 7, del D. Lgs. 152/2006 che, peraltro, significativamente alla lettera c) sostituisce la parola "fondi" con "terreno".

Naturalmente, solo per le prime si può ragionevolmente giustificare l'assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche tenuto conto e della portata generalmente limitata degli scarichi provenienti da un impianto asservito in via esclusiva o prevalente al fondo agricolo, e della limitata capacità inquinante in relazione ai prodotti utilizzati ed alle tecnologie impiegate.

Per cui nell'esercizio dell'attività industriale di oleificio, lo scarico di acque reflue provenienti dall'esercizio del frantoio – acque di vegetazione - in assenza di autorizzazione, riversate all'interno di un ciclo di pozzetti destinati alla raccolta di acque meteoriche integra - come da sempre sostenuto dai nostri autori su queste pagine - il reato di cui all'art. 59 D. Lgs. n. 152/1999 (ora previsto all'art. 133 D. Lgs. n. 152/2006).

L'attuale art. 133 del D. Lgs. n. 152/2006 vede immutati i primi due commi – rispetto alla disciplina dettata dal previgente D. Lgs. n. 152/1999 - che riguardano la violazione del regime autorizzatorio per gli scarichi industriali (comma 1) e un'ipotesi specifica aggravata in ordine al suddetto caso ove le violazioni tabellari corrispondano ad una certa gravità (comma 2).

Anche dopo l'entrata in vigore del T.U. ambientale la costruzione è dunque rimasta inalterata, nel senso che la violazione del regime autorizzatorio per tutti gli scarichi industriali è confermata come sanzione penale generale di base.

Questo significa che per il legislatore, evidentemente, non trattasi di mera violazione formale, bensì di illegalità sostanziale dato che, già sotto il vigore della trascorsa legge Merli, si è evidenziato come l'insediamento totalmente occulto rispetto al regime autorizzatorio sia diventato prassi dilagante e di forte danno ambientale, in quanto la mancata conoscenza da parte della pubblica amministrazione rende poi impossibile ogni controllo, adeguamento e verifica su tali scarichi che restano, dunque, in regime di conseguente totale anarchia.

Scarichi industriali assimilabili ai domestici: il grande equivoco storico del "codice così fan tutti" smentito dalla Cassazione...

Sul concetto di assimilabilità degli scarichi industriali a quelli domestici, la commentata sentenza della Cassazione smentisce una antica e diffusa prassi interpretativa ed applicativa che vuole considerare di fatto acque reflue industriali identiche quanto a concetto e sanzioni a quelle domestiche, con una finzione giuridica senza alcun fondamento logico prima ancora che giuridico.

Ed il campo di maggiore esercizio di questa errata lettura della norma, tradotta in granitici principi nel "codice così fan tutti", è sempre stato quello dei reflui industriali zootecnici e delle acque di vegetazione dei frantoi. Comun denominatore: il malinteso concetto di impianto "agricolo" applicato senza freni inibitori concettuali anche ai grandi insediamenti

industriali, dove tutto sarebbe “agricolo” a patto che dentro l’azienda ci sia un animale, un’oliva o un filo d’erba...

Noi abbiamo sempre sostenuto che al di fuori delle reali e non fittizie realtà di piccoli agricoltori, insediamenti di allevamento e frantoi dovevano essere considerati attività industriali e produttive nel contesto della disciplina dei rifiuti solidi e liquidi e degli scarichi e che dunque nessuna deregulation era possibile per i materiali residuali derivanti da tali attività che erano e sono rifiuti solidi e liquidi sempre industriali ed acque reflue industriali. Con tutte le relative conseguenze sulla più rigida disciplina anche in ordine alle autorizzazioni e tracciabilità del ciclo di smaltimento e relative sanzioni.

Si veda - al riguardo - quanto scrivevamo nel volume “Rifiuti – acque ed altri illeciti in materia di inquinamento: tecnica di controllo ambientale” di Maurizio Santoloci – anno 2005 – Laurus Robuffo:

§ 7. GLI "SCARICHI ASSIMILABILI" COME REGIME INTERMEDIO DI DEROGA

7.1 Un sistema residuale di deroga rispetto alle tipologie di base

Il concetto degli "scarichi assimilabili" nel contesto del decreto legislativo n. 152/99 sugli scarichi e la tutela delle acque merita qualche approfondimento. Va infatti rilevato che detta disciplina è impostata oggi a criteri sostanzialmente diversi rispetto alla omonima regolamentazione prevista dalla pregressa legge Merli n. 319/76.

Abbiamo sopra visto che oggi il decreto n. 152/99 prevede una precisa costruzione degli insediamenti che vanno classificati come "scarichi domestici". In modo contestuale prevede analoga e puntuale disciplina per il settore opposto e cioè quello degli "scarichi industriali". Si tratta, in pratica, dei due pilastri portanti del sistema di classificazione degli scarichi nel nuovo regime giuridico.

Per quanto riguarda il settore specifico degli insediamenti industriali, il decreto stabilisce alcuni parametri di individuazione formali e prestabiliti.

Per alcuni tipi di insediamenti, che a prima vista nel nostro tessuto sociale ed economico possono apparire strutturalmente come "industriali", sussiste poi una possibilità di deroga, in base alla quale alcuni tipi minori di insediamenti, proprio perché di natura più modesta e dunque di portata inquinante potenzialmente molto più limitata, possono essere estrapolati da tale regime base e ricondotti, si sottolinea in via derogatoria, nella disciplina degli "assimilabili ai domestici".

In altre parole, è noto che la norma prevede un regime "intermedio" a cavallo tra lo "scarico domestico" in senso stretto (geneticamente tale in modo assoluto e permanente) e lo "scarico industriale" (anch'esso geneticamente tale in modo assoluto e permanente). Tali due tipi di scarico rappresentano tipologie standard e prefissate dal carattere stabile e preordinato. Ma, nella realtà delle cose concrete, esistono poi situazioni che in via assoluta e formale possono non rientrare né nella prima categoria e neppure nella seconda. Dunque la norma prevede una disciplina intermedia di raccordo, in base alla quale per scelta residuale e derogatoria quello scarico che a livello formale e sostanziale non rientra in modo totale nel concetto (molto preciso e limitato) di "scarico industriale" così come santificato dal decreto n. 152/99, scivola per così dire verso una assimilabilità sostanziale con lo "scarico domestico".

Va sottolineato che non diventa "scarico domestico" in modo assoluto e genetico, ma entra in un campo intermedio di "sostanziale assimilabilità" che lo equipara, in modo fittizio e formale, a tale tipo di scarico. Ma sempre in modo derogatorio e residuale e certamente anche transitorio, visto che non essendo classificabile "domestico" in senso genetico ma soltanto residualmente "assimilabile", consegue che tale criterio di

residualità potrebbe venir meno e quindi lo scarico in questione di conseguenza sarebbe attirato nuovamente verso la categoria base degli "industriali".

7.2 I parametri disciplinatori della deroga per gli "assimilabili"

Va sottolineato che per consentire tale scivolo derogatorio, sempre di carattere eccezionale rispetto alla normativa base, il decreto n. 152/99 detta precisi parametri disciplinatori che costituiscono la base per far uscire certi tipi di insediamenti dalla disciplina portante degli "scarichi industriali" e consentirgli di entrare nel regime di favore della disciplina degli "assimilabili" agli "scarichi domestici". Se tali presupposti formali e sostanziali non vengono rispettati dal titolare dello scarico, la deroga si azzerava e riemerge la disciplina base dello "scarico industriale".

E' logico, naturalmente, che in tale contesto giuridico un'attività fraudolenta tesa a mostrare alla pubblica amministrazione una situazione sostanziale e formale di "assimilabilità" per veder favorita la disciplina derogatoria, ove venga poi successivamente smentita e dimostrata dalla P.A. stessa, sortirà l'effetto di azzerare il regime favorevole di deregulation nel campo degli "assimilabili" e riporterà inevitabilmente lo scarico nella sua esatta collocazione giuridica (più severa) degli "scarichi industriali". Ecco perché abbiamo sottolineato che mentre la classificazione genetica delle due tipologie di scarico, sottoposti naturalmente anch'essi preventivamente a puntuale verifica della P.A., è stabile e duratura (e la stabilità trova radice nella genesi della tipologia formale portante di tali due categorie), il campo attuale degli "assimilabili" è invece mobile e transitorio; praticamente è soggetto, in quanto disciplina di favore e di deroga, al mantenimento in atto del rispetto delle condizioni della deroga. Quando vengono meno queste condizioni cessa la deroga e finisce dunque il regime di disciplina di favore. E quello che è stato inserito in modo irregolare nel campo degli "assimilabili" torna nella sua disciplina ordinaria. E naturalmente trattasi della disciplina degli "scarichi industriali".

La Cassazione – riteniamo – con la sentenza in commento ci conforta pienamente nella nostra “antica” interpretazione... Va precisato che seppur la sentenza riguarda reati ipotizzati sotto la normativa pregressa in materia di rifiuti ed acque, i principi sono assolutamente attuali ed applicabili in vigenza del nuovo T.U. in quanto i concetti ed i reati sono rimasti identici.

Un esame attento della sentenza in ordine agli scarichi assimilabili

Va infatti rilevati che detta sentenza riguarda diversi reati trascritti nella imputazione. Uno degli illeciti contestati è quello relativo all' 59. comma 1 D.L.vo 152/99) per l'imputato avere effettuato, nell'esercizio dell'attività industriale di oleificio, **lo scarico di acque reflue provenienti dall'esercizio del frantoio - acque di vegetazione - in assenza di autorizzazione**, riversandole all'interno di un ciclo di pozzetti destinati alla raccolta di acque meteoriche.

Dunque, oltre alla sansa classificata come rifiuto in altra parte della imputazione e della motivazione della sentenza, qui si argomenta sulle acque reflue di scarico del frantoio. Prassi diffusa ha sempre voluto classificare queste acque – con la stessa logica errata dei liquami zootecnici – come “non industriali” ma assimilate alle acque reflue domestiche, sul presupposto (del tutto illogico ed errato) di qualificare tutti i frantoi come insediamenti di tipo agricolo e quindi assimilabili ai domestici!

Il risultato è sempre stato quello di una deregulation tombale di fatto di questi scarichi, come per i liquami zootecnici che seguono la stessa identica ed errata logica (anche li grandi allevamenti industriali vengono considerati “agricoli” e dunque le acque assimilabili alle domestiche...).

Il ricorrente eccepisce una erronea valutazione della fondatezza costituzionale della disciplina di cui all'art. 28 D.L.vo 152/99 ed esercizio della facoltà amministrativa da parte del giudice avendo il tribunale condannato il ricorrente per lo spandimento di acque di vegetazione, condotta questa sanzionata solo in via amministrativa dall'articolo 8 della legge 574/96. E questa argomentazione della difesa è assolutamente coerente con la teoria in base alla quale le acque di vegetazione sarebbero comunque sempre in deroga nella “legge satellite” di deroga (appunto: 574/96) e resterebbero sempre assimilabili alle domestiche e comunque lo spandimento irregolare non sarebbe il reato base della legge generale ma sempre la sanzione amministrativa della norma in deroga. Stesso identico concetto – per ricucire il nostro esame sopra riportato – ai fanghi che sulla base dello loro specifica legge di deroga sarebbero sempre non rifiuti e soggetti alle minime sanzioni in essa contenute in caso di violazioni. E stesso concetto per i liquami zootecnici etc...

In relazione all'art. 28 D.L.vo 152/99 (oggi attualizzato in modo speculare nel nuovo sistema del T.U. parte terza) la Corte ha argomentato come sopra esposto. E ci sembra in modo perfettamente sinergico alla nostra posizione storica. Ed in tal senso il Supremo Collegio sancisce che “... attraverso l'art. 28 comma 7 si è operata una scelta nell'ambito delle attività agricole stesse distinguendo **tra le attività propriamente riconducibili alla gestione fondo (impresa agricola) da quelle che assumono, invece, carattere per così dire “industriale”.**

Questa chiave di lettura **rimane confermata anche alla luce dell'art. 101 comma 7 del DLvo 152/2006 che, peraltro, significativamente alla lettera c) sostituisce la parola “fondi” con “terreno”.**

E, naturalmente, solo per le prime si può ragionevolmente giustificare l'assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche tenuto conto e della portata generalmente limitata degli scarichi provenienti da un impianto asservito in via esclusiva o prevalente al fondo agricolo, e della limitata capacità inquinante in relazione ai prodotti utilizzati ed alle tecnologie impiegate.”

Riteniamo che più chiara di così la Corte non poteva essere... E questo smentisce drasticamente chi voleva e vuole ancora oggi fittiziamente rendere simili ai fini della disciplina di settore acque di fatto industriali rispetto a quelle modestamente domestiche!

E la Cassazione – stabilito poi questo principio generale che a nostro avviso è trasversale e si può applicare a tutti i casi di presunta assimilabilità forzata come ad esempio i reflui zootecnici - torna poi logicamente ad applicare il concetto al caso concreto della sentenza e stabilisce – in coerenza – che “quanto allo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, nessuna violazione ai principi costituzionali deriva dalla contestazione del reato previsto dall'art. 59 D.Lgs. n. 152 del 1999, qualora esso venga effettuato senza la prevista autorizzazione salvo che, come più volte affermato da questa Corte, ricorrano le particolari condizioni di cui all'art. 28, comma settimo, lettera c) del citato D.Lgs., ossia si tratti di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo, o alla silvicoltura (Sez. 3, n. 34141 del 05/07/2005 Rv. 232470).” Come dire: si tratta in questo caso di un insediamento

industriale che nulla a che vedere con i concetti di aziende agricole in deroga. Ed a nostro avviso questo è il principio che riguarda la quasi totalità dei frantoi che operano a livello industriale ed artigianale e non sono piccole entità connesse a piccole aziende agricole familiari.

Consegue che secondo la Corte si applica l'ordinario reato di scarico abusivo industriale e non la legge in deroga. Concetto straordinariamente importante e che a nostro avviso – debitamente esportato in altri campi – comporta una affermazione di principio applicabile anche ad altri casi di presunti scarichi assimilabili poi non risultati tali (vedi ad esempio i reflui zootecnici).

Ma identico concetto espresso per la sansa vale anche per i liquami zootecnici...

Tutto l'articolato di principio fin qui espresso vale a nostro avviso in modo perfettamente identico e speculare anche per i liquami zootecnici.

Perché anche in questo campo il grande ed errato equivoco sulla presunta "assimilabilità" dei grandi allevamenti industriali ai modesti scarichi domestici ha sempre creato nel "codice così fan tutt" una larga deregulation di fatto di tali liquami sia a livello di scarico che di spandimento sui terreni con presunti fini agricoli.

Noi abbiamo sempre sostenuto – e ne siamo sempre convinti – che salvo casi di piccoli insediamenti realmente agricoli in quanto strettamente connessi fisiologicamente ad aziende agricole vere e reali, gli allevamenti zootecnici sono di regola insediamenti industriali ai fini della norma in materia di scarichi e di rifiuti. E dunque le acque reflue sono scarichi industriali (parte terza T.U. ambientale) ed i liquami in vasca rifiuti liquidi di acque reflue industriali soggetti alla attuale disciplina della parte quarta del medesimo T.U. ambientale.

In tal senso si veda – tra le altre - la sentenza Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 8403 depositata il 28 febbraio 2007 che ripropone un caso da manuale. E detta sentenza, letta in modo parallelo ai principi sopra delineati della pronuncia della medesima sezione del 4 aprile 2007, n. 13754, conforta in modo inequivocabile il nostro posizionamento sul punto, nonostante diverse contestazioni espresse in sedi di dibattito seminariale dai sostenitori di opposta teoria.

Nel caso in esame, la Cassazione deve decidere su un caso classico di reato di scarico industriale contestato ex art. 59 pregresso D.L.vo n. 152/99 (si sottolinea: identico reato contestato per le acque di vegetazione nell'altra sentenza...) al titolare di un allevamento zootecnico per le acque reflue che vengono qualificate dal giudice di merito come industriali. Ma la difesa contestata il principio e sempre sulla scorta di quell'art. 28 già oggetto sopra di esame anche nella sentenza sulle acque di vegetazione (si veda come dunque i concetti sono tutti paralleli e sinergici) e si pretende di considerarle come assimilabili alle acque domestiche. Secondo diffusa interpretazione.

La Cassazione smentisce tale costruzione giuridica e dopo aver brillantemente riassunto tutto il travagliato iter normativo sugli assimilabili, ribadisce un concetto elementare: mille capi di bestiame su un terreno agricolo di 9.000 mq e quindi meno di un ettaro comportano la insussistenza delle condizioni di assimilabilità alle acque reflue domestiche sia nella pregressa che nella attuale normativa del T.U. ambientale. E la Corte contesta l'assunto

della difesa che in tali condizioni insiste a voler classificare genericamente l'attività come di tipo agricolo escludendo il carattere imprenditoriale.

Un caso da manuale. Uguale a tutti gli altri casi di insediamenti industriali di allevamenti zootecnici che soltanto una errata e desueta cattiva interpretazione normativa prevista nel "codice così fan tutti" può oggi pretendere di assimilare ai modesti scarichi domestici.

Dal canto nostro questi concetti sono stati sempre oggetto di posizionamento di principio sistematico su queste pagine ed in ogni altra occasione. Si veda - al riguardo - quanto scrivevamo nel già citato volume "Rifiuti – acque ed altri illeciti in materia di inquinamento: tecnica di controllo ambientale" di Maurizio Santoloci – anno 2005 – Laurus Robuffo:

§ 8. LA DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI ALLEVAMENTI AL CONFINE TRA DECRETO-ACQUE E DECRETO-RIFIUTI - LA PRATICA DELLA "FERTIRRIGAZIONE" - I CASI DI SCARICHI DA ALLEVAMENTO "ASSIMILABILI" AI DOMESTICI

8.1 Gli allevamenti, storicamente ed impropriamente al confine con gli "assimilabili" – Le distorte prassi applicative trasformate in diritto acquisito

Gli allevamenti costituiscono da sempre il settore di più diffusa applicazione del sopra esposto regime derogatorio ed applicativo del concetto di "scarichi assimilabili ai domestici".

In realtà, ed in senso generale, la disciplina giuridica degli allevamenti costituisce un tema di rilevante attualità nel contesto della normativa sull'inquinamento idrico, a strettissimo confine con la disciplina dei rifiuti dettata dal decreto n. 22/97.

Vigente la pregressa normativa della legge Merli n. 319/76 fu elaborata una articolata regolamentazione di tale settore sempre tuttavia con aspetti controversi in bilico tra la legislazione ufficiale e la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Oggi, vigente il nuovo decreto n. 152/99, e successivamente grazie anche alle modifiche apportate in modo specifico dal decreto "acque bis", la fisionomia disciplinatoria degli allevamenti è sostanzialmente rinnovata e soggetta a principi nuovi che devono essere esaminati in modo totalmente distaccato rispetto alla pregressa situazione giuridica.

Rileviamo che sussistono diversi equivoci interpretativi, dovuti ad una prassi applicativa che ha praticamente sovrammodulato le regole normative, continuando a far sopravvivere in questo settore credenze e pratiche antiche basate su vecchie leggi ormai abolite e superate dalle moderne norme europee. (... omissis...)

8.11 I liquami zootecnici immessi in sistemi di "scarico" ai sensi del decreto 152/99

Alcuni allevamenti zootecnici non riversano in vasca i loro liquami ma li canalizzano direttamente verso un corpo ricettore e, dunque, operano uno "scarico" formale ai sensi del decreto 152/99. Tali insediamenti entrano dunque nel regime disciplinatorio (di deroga generale rispetto alla norma base sui rifiuti) del decreto-acque sulla base del disposto di cui all'art. 8 comma 1 lett. e) del decreto 22/97. E la loro disciplina, in questo caso e solo in questo caso, non verrà più dettata dal decreto rifiuti ma essendo il liquame diventato giuridicamente "acqua reflua di scarico" sarà disciplinato integralmente dal decreto 152/99.

Gli allevamenti di bestiame sono di regola insediamenti industriali entro il contesto della normativa sugli scarichi e soltanto in rarissimi e modestissimi casi (tipo piccola azienda di carattere agricolo familiare) possono essere in linea teorica equiparata ai reflui domestici.

Il concetto degli "scarichi assimilabili" merita dunque qualche approfondimento. Va infatti rilevato che detta disciplina è impostata oggi a criteri sostanzialmente diversi rispetto alla omonima regolamentazione prevista dalla pregressa legge Merli n. 319/76.

Infatti il decreto n. 152/99 prevede una precisa costruzione degli insediamenti che vanno classificati come "scarichi domestici". In modo contestuale prevede analoga e puntuale disciplina per il settore opposto e cioè quello degli "scarichi industriali". Si tratta, in pratica, dei due pilastri portanti del sistema di classificazione degli scarichi nel nuovo regime giuridico.

Per quanto riguarda il settore specifico degli insediamenti industriali il decreto stabilisce alcuni parametri di individuazione formali e prestabiliti.

Per alcuni tipi di insediamenti, che a prima vista nel nostro tessuto sociale ed economico possono apparire strutturalmente come "industriali", sussiste poi una possibilità di deroga, in base alla quale alcuni tipi minori di insediamenti, proprio perché di natura più modesta e dunque di portata inquinante potenzialmente molto più limitata, possono essere estrapolati da tale regime base e ricondotti, si sottolinea in via derogatoria, nella disciplina degli "assimilabili ai domestici".

In altre parole, è noto che la norma prevede un regime "intermedio" a cavallo tra lo "scarico domestico" in senso stretto (geneticamente tale in modo assoluto e permanente) e lo "scarico industriale" (anch'esso geneticamente tale in modo assoluto e permanente). Tali due tipi di scarico rappresentano tipologie standard e prefissate dal carattere stabile e preordinato. Ma, nella realtà delle cose concrete, esistono poi situazioni che in via assoluta e formale possono non rientrare né nella prima categoria e neppure nella seconda. Dunque la norma prevede una disciplina intermedia di raccordo, in base alla quale per scelta residuale e derogatoria quello scarico che a livello formale e sostanziale non rientra in modo totale nel concetto (molto preciso e limitato) di "scarico industriale" così come santificato dal decreto n. 152/99, scivola per così dire verso una assimilabilità sostanziale con lo "scarico domestico".

Va sottolineato che non diventa "scarico domestico" in modo assoluto e genetico, ma entra in un campo intermedio di "sostanziale assimilabilità" che lo equipara, in modo fittizio e formale, a tale tipo di scarico. Ma sempre in modo derogatorio e residuale e certamente anche transitorio, visto che non essendo classificabile "domestico" in senso genetico ma soltanto residualmente "assimilabile", consegue che tale criterio di residualità potrebbe venir meno e quindi lo scarico in questione di conseguenza sarebbe attirato nuovamente verso la categoria base degli "industriali".

Va sottolineato che per consentire tale scivolo derogatorio, sempre di carattere eccezionale rispetto alla normativa base, il decreto n. 152/99 detta precisi parametri disciplinatori che costituiscono la base per far uscire certi tipi di insediamenti dalla disciplina portante degli "scarichi industriali" e consentirgli di entrare nel regime di favore della disciplina degli "assimilabili" agli "scarichi domestici". Se tali presupposti formali e sostanziali non vengono rispettati dal titolare dello scarico, la deroga si azzera e riemerge la disciplina base dello "scarico industriale".

Gli allevamenti costituiscono da sempre il settore di più diffusa applicazione del sopra esposto regime derogatorio ed applicativo del concetto di "scarichi assimilabili ai domestici".

In realtà, ed in senso generale, la disciplina giuridica degli allevamenti costituisce un tema di rilevante attualità nel contesto della normativa sull'inquinamento idrico.

Vigente la pregressa normativa della legge Merli n. 319/76 fu elaborata una articolata regolamentazione di tale settore sempre tuttavia con aspetti controversi in bilico tra la legislazione ufficiale e la giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Oggi, vigente il nuovo decreto n. 152/99, e successivamente grazie anche alle modifiche apportate in modo specifico dal decreto "acque bis", la fisionomia disciplinatoria degli allevamenti è sostanzialmente rinnovata e soggetta a principi nuovi che devono essere esaminati in modo totalmente distaccato rispetto alla pregressa situazione giuridica.

Contrariamente a quanto si ritiene nel comune senso di applicazione della norma vigente (che risente ancora delle pregresse concettualità della legge Merli) il regime base di disciplina degli allevamenti rientra nel contesto degli insediamenti industriali. Dunque, dobbiamo partire dal presupposto che l'azienda che opera allevamento di animali è in linea

di principio disciplinata entro il contesto del decreto n. 152/99 come uno "scarico industriale".

In tal senso si esprime anche in modo preciso e puntuale la Corte di Cassazione: "Lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un'azienda di allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo, quando manchi il nesso funzionale con l'attività agricola), costituisce reato anche in base alla nuova normativa (art. 59 del D.L.vo n. 152/99)" - Cass. Pen., Sez. III, sentenza 26/10/1999 n. 12174 - Avitabile.

Dopo la modifica apportata dal decreto "acque bis", ancora la Cassazione ribadisce che "i reflui di un'azienda di allevamento zootecnico sono da classificare come "acque reflue industriali" alla luce della definizione contenuta nell'art. 2, lett. h), D.L.vo n. 152/99 ed ancor più dopo l'emanazione del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 258, che ha precisato sia la possibile provenienza (edifici ed installazioni), sia la natura (attività commerciali o di produzione di beni), sia il criterio facile e chiaro di esclusione (acque reflue domestiche, caratterizzate dalla prevalenza del metabolismo umano e non anche le acque meteoriche di dilavamento) " - Cass. Pen., Sez. III, sentenza 13/11/2000 n. 11358 - Imp. Vecchiolini, Turra.

L'interpretazione della Suprema Corte, dopo aver ribadito il concetto che in linea di principio gli allevamenti vanno annoverati tra gli scarichi produttivi e quindi industriali, fornisce anche per inciso il criterio di deroga perfettamente in linea con il dettato del decreto n. 152/99 e con quanto sopra da noi esposto nel paragrafo precedente.

Infatti, anche e soprattutto per gli allevamenti vige l'applicazione potenziale del regime di deroga, in base al quale sulla scorta di certe precise condizioni che la norma detta, è possibile che alcuni tipi minori di allevamenti vengano classificati come "assimilabili ai domestici". Ma, coerentemente con quanto esposto nel paragrafo precedente, questa sarà l'eccezione e non la regola. E per beneficiare di tale eccezione con conseguente regime di forte favore regolamentativo (una vera e propria sostanziale deregulation anche sanzionatoria) l'azienda di allevamento deve rispettare precise regole sostanziali e formali stabilite dal decreto n. 152/99. In assenza del rispetto di tali regole la deroga si azzera e l'allevamento torna automaticamente nella sua disciplina base che, appunto, è quella degli "scarichi industriali".

Sulla base della costruzione giuridica sopra riportata, andiamo ora ad esaminare quali sono i casi in base ai quali, sulla scorta della disciplina del decreto n. 152/99, è possibile per un allevamento usufruire e beneficiare del regime di deroga e di favore corrispondente alla "assimilabilità" agli scarichi domestici.

In altre parole, quando un'azienda di allevamento può dirsi non "scarico industriale" bensì (più favorevolmente) uno scarico "assimilabile ai domestici"?

8.12 Gli scarichi di liquami zootecnici "assimilabili" alle acque reflue domestiche

Il decreto n. 152/99 detta una precisa disciplina in merito.

Vediamo infatti che l'art. 28 (modificato dalle "acque bis") prevede un elenco di tipologie di casi di acque reflue le quali "salvo quanto previsto dall'art. 38, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche".

In questo elenco la prima grande tipologia di deroga (punto a) è costituita dalle acque reflue "provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura". Trattasi di caso molto chiaro e limitato dunque alle aziende agricole in senso stretto e, per così dire, "storico" in via generale.

In detto elenco, inoltre, al punto b), è previsto il caso degli allevamenti e cioè di quelle acque reflue "provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5."

Appare evidente che questa è la costruzione della deroga che la norma prevede per consentire ad un'azienda di allevamento di fuoriuscire dal campo degli "scarichi industriali" e beneficiare della deregulation prevista nel settore degli "assimilabili" agli scarichi domestici. Ma detta formulazione deve essere puntualmente esaminata.

In molti casi la massima ed unica attenzione viene ricollegata al parametro del calcolo dei 340 kg di azoto. In realtà questo è soltanto un aspetto residuale della disciplina di deroga. Infatti, prima del calcolo la norma prevede in modo chiarissimo un'altra formulazione specifica: queste aziende devono disporre "di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo".

Dopo giunge come previsione il possibile calcolo dei 340 kg di azoto. Ma se manca la "connessione funzionale" tra allevamento ed attività agricola la previsione del calcolo è ininfluente perché la sinergia di connessione allevamento/terreno è propedeutica ed essenziale in via preliminare e preclude ogni calcolo se essa non esiste nella realtà delle cose.

Quali sono dunque i parametri che devono essere valutati per stabilire il confine tra un allevamento/azienda agricola di modesta portata che viene sostanzialmente assimilato ad uno scarico domestico ed un allevamento in senso stretto che deve essere considerato di tipo industriale?

La norma delinea, come sopra riportato, alcuni parametri identificativi generali. Ma la storia degli allevamenti/imprese agricole "assimilabili" agli insediamenti abitativi e civili nel regime previgente ci induce a tracciare alcune considerazioni.

E' logico che per raggiungere l'esatta individuazione di tali parametri è necessario "fotografare" la esatta identità dell'azienda per raggiungere a livello sostanziale (e non meramente e fittiziamente formale) la "connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione del fondo".

In altre parole, parafrasando la vecchia e tipica modesta impresa agricola con economia chiusa, va sottolineato che anche nei microsistemi moderni l'allevamento che ricomprenda in se anche l'aspetto di impresa agricola deve presentare gli stessi connotati che contraddistinguevano la vecchia e seppur superata impresa agricola familiare artigianale. Tra questi elementi devono sussistere alcune caratteristiche particolari: nell'allevamento parte degli scarichi e delle deiezioni deve essere utilmente riversato sul fondo per la concimazione e il fondo deve essere in grado di ricevere tali riversamenti in modo proficuo; viceversa dal terreno parte del prodotto deve rientrare nell'allevamento per alimentare gli animali e il budget generale dell'impresa non dovrebbe essere basato soltanto su prodotti di salumi ma anche su prodotto generale di tipo anche agricolo e comunque commerciale connesso anche al settore dell'agricoltura.

In tal modo, in linea con antica elaborazione giurisprudenziale della Cassazione in materia già varata sotto il regime della pregressa legge Merli, si identifica quel ciclo chiuso che ha sempre contraddistinto la vecchia impresa agricola - allevamento e si realizza quella connessione funzionale del fondo tra allevamento ed impresa agricola. Soltanto a queste condizioni, sussistendo collateralmente poi il parametro del calcolo dei 340 kg di azoto sopra riportato, può scattare la nozione di insediamento "assimilabile al civile".

Ciò presuppone naturalmente che non deve trattarsi di un allevamento topograficamente e fisicamente collocato al centro di un terreno completamente incolto o scarsamente coltivato o di una funzione artefatta a livello formale notarile, senza alcuna reale connessione materiale tra coltivazione ed allevamento.

Quindi, per identificare un allevamento che sia sostanzialmente identificabile come impresa agricola, quindi oggi assimilabile allo scarico domestico (che è molto più severo e limitato rispetto al non comprensibile scarico da insediamento civile della legge Merli che fu aperto a tutto e al contrario di tutto) sarà necessario una verifica ancora più severa e puntuale in ordine a questa concettualità della connessione funzionale con il fondo da parte della struttura di allevamento. Ogni connessione di tipo fittizio e puramente cartografica e formale rende inapplicabile il principio.

Si veda, sul punto, che la Cassazione ha ribadito che "la natura di "acque reflue industriali" degli scarichi da allevamenti zootecnici va comunque sempre riconosciuta allorché manchi la connessione funzionale tra fondo ed allevamento, come ribadito dall'art. 28, comma 7, D.L.vo n. 152/99 ed ora anche dal D.L.vo n. 258/00 (art. 1, punto d) e art. 99, punto 7, b).

Deve trattarsi di connessione funzionale con la coltivazione del fondo, sicché non è sufficiente avere a disposizione uno spazio fisico di terreno, se manca la coltivazione e, soprattutto, la compatibilità ambientale con il suolo e sottosuolo" - citata Cass. Pen., Sez. III, sentenza 13/11/2000 n. 11358 - Imp. Vecchiolini, Turra.

Non può dunque condividersi l'interpretazione sommaria e semplicistica di chi tende a riversare nel limitato e derogatorio campo degli "assimilabili ai domestici" tutti gli scarichi che provengono indistintamente dalle aziende di allevamento (eventualmente basandosi su un calcolo spesso fittizio e puramente formale connesso ai 340 kg per ettaro.

Costituisce criterio antitetico alla connessione funzionale con il fondo la necessità di acquistare solo mangimi esterni per l'allevamento, la tendenza a trasportare verso terreni o impianti terzi deiezioni e liquami, la mancata presenza tra il personale assunto di soggetti dediti al lavoro agricolo e tra i beni aziendali di macchinari anche agricoli, il budget economico e le fatturazioni inerenti solo prodotti dell'allevamento e non dell'agricoltura e, in generale, la struttura della "mission" aziendale.

Se sussistono tali elementi, e se dunque l'azienda è realmente (e non fittiziamente) "assimilabile" allo scarico "domestico", consegue che la sua disciplina autorizzatoria, e soprattutto sanzionatoria, sarà trasferita nel modesto e blando regime tipico per tali tipologie di scarichi. E le sanzioni tipiche saranno sostanzialmente depenalizzate.

Ma deve restare sempre uno "scarico" e cioè riversare i liquami direttamente mediante canalizzazione su corpo ricettore. Se viene interrotto il convogliamento diretto su tale ricettore, ed il liquame viene riversato in una vasca, si torna alla disciplina del decreto 22/97 come rifiuto liquido di acque reflue. Quindi l'incidenza dello "scarico assimilabile al domestico" per gli allevamenti sulla gestione dei liquami che – come rifiuti liquidi – viaggiano con un mezzo su strada per qualunque destinazione (impianto trattamento o utilizzazione agronomica) ci sembra veramente pari a zero.

8.13 Gli scarichi di liquami zootecnici di tipo "industriale" (e non "assimilabili" alle acque reflue domestiche)

Premesso, dunque, che i liquami zootecnici non derivano affatto – di regola - da fonte assimilabile al domestico ma – salvo rari casi - da fonte semplicemente e puramente industriale consegue una regola a nostro avviso del tutto logica: se vengono riversati mediante canalizzazione diretta su corpo ricettore, sono assoggettati totalmente ed inevitabilmente alla disciplina sugli "scarichi industriali" del decreto 152/99 (mentre se vengono riversati in vasca, sono regolati dalla disciplina dei rifiuti liquidi, sempre di tipo industriale, del decreto 22/97).

In tali casi, consegue che la sua disciplina autorizzatoria, e soprattutto sanzionatoria, resta inserita nel regime tipico per tali tipologie di scarichi. Con un regime autorizzatorio specifico e puntuale. E le sanzioni saranno in parte penali ed in parte depenalizzate.

Ma anche in questo caso deve restare sempre uno "scarico" e cioè riversare i liquami direttamente mediante canalizzazione su corpo ricettore. Se viene interrotto il convogliamento diretto sul ricettore, ed il liquame viene riversato in una vasca, si torna alla disciplina del decreto 22/97 come rifiuto liquido di acque reflue. Quindi anche in questo caso - come si vede - l'incidenza dello "scarico assimilabile al domestico" per gli allevamenti sulla gestione dei liquami che – come rifiuti liquidi – viaggiano con un mezzo su strada per qualunque destinazione (impianto trattamento o utilizzazione agronomica) appare di fatto nulla.

In conclusione...

Come appare evidente, nella materia delle discipline “in deroga” di molti materiali residuali ci sono tanti principi distorti basati su ataviche fuorvianti interpretazioni che portano ad una applicazione non corretta della disciplina di settore e che di fatto decriminalizzano tutta una serie di reati a forte impatto sul territorio.

Su questo ed altri temi è necessaria una riflessione collettiva ed un ripensamento critico di posizioni di principio ed operative a livello generale. Leggendo bene le sentenze della Cassazione.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il giorno 14 giugno 2007

In calce si riportano le motivazioni integrali delle due sentenze della Corte di Cassazione

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE**

4 aprile 2007, n. 13754

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:

1. Dott. Vitalone Claudio	Presidente
2. Dott. De Maio Guido	Consigliere
3. Dott.ssa Marmo Margherita	Consigliere
4. Dott.ssa Sensini Maria Silvia	Consigliere
5. Dott. Sarno Giulio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) Giuseppe Romano

avverso SENTENZA del 19/04/2005 Tribunale di Palermo

- visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Sarno Giulio;
- udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Salzano che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Romano Giuseppe propone ricorso per cassazione avverso sentenza emessa dal tribunale di Messina in data 21.6.2005, con la quale veniva condannato alla pena di euro 12 mila di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separata sede, per i reati di cui agli articoli 81 cpv cp, 59. comma 1 DLvo 152/99 (capi a) e b) della sentenza) per avere effettuato, nell'esercizio dell'attività industriale di oleificio, lo scarico di acque reflue provenienti dall'esercizio del frantoio – acque di vegetazione - in assenza di autorizzazione, riversandole all'interno di un ciclo di pozzetti destinati alla raccolta di acque meteoriche; 674 cp (capo c)) essendosi riversate le acque oleose derivanti dal ciclo di lavorazione del frantoio nell'adiacente fondo di proprietà di La Fauci Francesco; e 51 DLvo 22/97 (capo d)) per avere depositato senza l'osservanza dei requisiti richiesti dagli artt. 2, 4 e 5 della legge 564/96, in modo incontrollato rifiuti costituiti da materiale umido residuo - sansa - su terreni di sua proprietà adiacenti l'oleificio. Reati accertati in Rometta l'11 dicembre 2002.

Il ricorrente eccepisce:

1. Erronea valutazione della fondatezza costituzionale della disciplina di cui all'art. 28 DLvo 152/99;
2. Erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze probatorie ed errata applicazione per articolo 192 cpp in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 674 cp;
3. Mancato riconoscimento del caso fortuito, sempre in relazione all'art. 674 cp, dipendendo lo sversamento dall'intasamento del collettore provinciale;
4. Erronea applicazione dell'art. 59 del DLvo n. 152/99 non essendo mai stato contestato all'imputato che le acque reflue contenessero sostanze incluse nella tabella 5 allegata al DLvo né che avessero potere cancerogeno secondo le indicazioni dell'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC);
5. Erronea applicazione della legge 574/96 non potendosi ritenere rifiuto la sansa rinvenuta in quanto destinata alla cessione a sansifici;
6. Esercizio della facoltà amministrativa da parte del giudice avendo il tribunale condannato il ricorrente per lo spandimento di acque di vegetazione, condotta questa sanzionata solo in via amministrativa dall'articolo 8 della legge 574/96;
7. Erronea quantificazione della pena base in relazione all'articolo 59 DLvo 152/99;
8. Erronea mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui, in via subordinata, viene chiesta l'applicazione in questa sede.

Motivi della decisione

I motivi dedotti, fatto salvo quanto si dirà oltre in relazione alla determinazione della pena (punto 7), sono infondati.

Ed invero:

1. E' da ritenere anzitutto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dedotta in relazione all'art. 28 DLvo 152/99.

Il ricorrente ha eccepito il contrasto con gli articoli 2, 3, 4, e 35 della Costituzione, dell'articolo 28 del DLvo n. 152/99, nella parte in cui restringe l'assimilabilità delle acque domestiche alle sole ipotesi ivi contemplate, prevedendo che ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, "assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da: a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;...e c) imprese dedite alle attività di cui ai punti 1 e 2 che esercitano anche attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia qualunque titolo la disponibilità."

Sostiene infatti il ricorrente che la norma presenta profili di manifesta irragionevolezza essendo oggetto di tutela l'inquinamento delle acque e facendo invece il legislatore discendere l'applicabilità di una norma a tutela da un mero dato di fatto - del tutto influente ai fini della tutela ambientale -, della disponibilità dei fondi da cui debba provenire la materia prima.

La questione appare manifestamente infondata. Occorre anzitutto ricordare in questa sede che l'art. 28 citato rappresenta il punto di arrivo rispetto ad una questione insorta già con

l'entrata in vigore della L. 319/76 che ripartiva gli scarichi come provenienti da insediamenti produttivi o civili.

Poiché la sanzionabilità penale degli scarichi abusivi era - ed è - riservata ai soli insediamenti produttivi si è posta, infatti, *ab origine* la necessità di definire il regime di riferimento per le attività agricole, tenendo in considerazione anche il possibile riutilizzo nel ciclo lavorativo dei liquami prodotti.

Senza voler indugiare sull'articolato iter normativo che ha contraddistinto l'evoluzione della materia occorre in questa sede ricordare che attraverso l'art. 28 comma 7 si è operata una scelta nell'ambito delle attività agricole stesse distinguendo tra le attività propriamente riconducibili alla gestione fondo (impresa agricola) da quelle che assumono, invece, carattere per così dire "industriale".

Questa chiave di lettura rimane confermata anche alla luce dell'art. 101 comma 7 del DLvo 152/2006 che, peraltro, significativamente alla lettera c) sostituisce la parola "fondi" con "terreno". E, naturalmente, solo per le prime si può ragionevolmente giustificare l'assimilazione delle acque reflue a quelle domestiche tenuto conto e della portata generalmente limitata degli scarichi provenienti da un impianto asservito in via esclusiva o prevalente al fondo agricolo, e della limitata capacità inquinante in relazione ai prodotti utilizzati ed alle tecnologie impiegate.

Quanto allo scarico dei liquami derivanti dalla molitura delle olive, nessuna violazione ai principi costituzionali deriva dalla contestazione del reato previsto dall'art. 59 D.Lgs. n. 152 del 1999, qualora esso venga effettuato senza la prevista autorizzazione salvo che, come più volte affermato da questa Corte, ricorrano le particolari condizioni di cui all'art. 28, comma settimo, lettera c) del citato D.Lgs., ossia si tratti di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo, o alla silvicoltura (Sez. 3, n. 34141 del 05/07/2005 Rv. 232470).

2. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso nessun elemento di contraddizione è ravvisabile nella motivazione avendo il giudice di merito affermato la compatibilità del campione prelevato con quello proveniente dal terreno del La Fauci nonostante fossero stati riscontrati valori diversi per alcuni parametri apparendo assolutamente logico ritenere che il residuo oleario si sia concentrato a valle per effetto della sedimentazione. Né in questa sede è ammissibile la diversa valutazione nel merito degli elementi di prova ed, in particolare del contenuto delle deposizioni di alcuni testi che non avrebbero assistito allo sversamento sul terreno di La Fauci stesso, avendo il giudice di merito offerto adeguata motivazione sulla questione dedotta evidenziando la chiazza oleosa riscontrata all'esito del sopralluogo. Come costantemente affermato da questa Corte, infatti, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativi sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 Rv. 207944).

3. In ordine al terzo motivo dedotto – sussistenza dell'ipotesi del caso fortuito per l'ostruzione del tombino sulla strada provinciale che avrebbe causato lo sversamento dei liquami sul terreno di La Fauci, trattasi ancora una volta di questione di merito insindacabile, per le ragioni esposte, in sede di legittimità. Va peraltro ricordato che il giudice di merito ha ritenuto che lo sversamento fosse dipeso dalla condotta del ricorrente e che la prova dell'esimente deve essere rigorosa e fa carico a colui che la invoca (in questo senso Sez. 4, n. 16840 del 30/10/1990 Rv. 186075).

4. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso.

Erroneamente il ricorrente, a proposito dell'art. 59 DLvo 152/99, ritiene necessaria la prova del potere cancerogeno dei residui di lavorazione delle olive avendo il tribunale chiarito che la condanna è intervenuta solo in relazione al comma 1 dell'art. 59 citato, laddove, invece, il potere cancerogeno stesso rileva solo in relazione alla più grave ipotesi del comma 5.

5 - 6. I motivi 5 e 6 possono essere congiuntamente esaminati facendo riferimento alla medesima questione. Si afferma, infatti, in sostanza che la sansa non è rifiuto e che le eventuali sanzioni vanno applicate unicamente in sede amministrativa in base alla legge 574/96.

Va al riguardo premesso che in motivazione si evidenzia che sul fondo in questione è stato rinvenuto un deposito di diversi metri cubi di sansa secca, compattata e rassodata in parte coperto da gramigna e vegetazione.

Aggiunge inoltre il giudicante che gli accumuli di sansa giacevano in stato di abbandono escludendo anche che gli stessi potessero essere destinati alla pratica del compostaggio.

A parte veniva rinvenuta altra sansa.

Sostiene il ricorrente che la sansa non poteva essere considerata rifiuto ai sensi dell'art. 14 l. 138/2002 emergendo dagli atti che essa veniva ceduta a terzi titolari di sansifici e che, in ogni caso, la sansa secca può essere usata come combustibile. Partendo da quest'ultimo aspetto, ritiene anzitutto il Collegio di dover puntualizzare che, se è vero che nella parte seconda sezione quarta, allegato X del DLvo 152/2006 (Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di riutilizzo) alla lettera f) si fa effettivamente riferimento alla sansa di oliva disoleata, occorre tuttavia che la sansa in questione, per essere utilizzata come combustibile, abbia "caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenute dal trattamento delle sansi vergini con n+sano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana e da successivo trattamento termico" e che "i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto". "Tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione devono risultare da un sistema di identificazione conforme al punto 3." E dunque, necessitando il riutilizzo della sansa una trasformazione preliminare si deve escludere che la stessa possa rientrare nel concetto di sottoprodotto sia alla luce della nozione individuata dalla Corte di Giustizia Europea nella vigenza della pregressa normativa, sia anche in relazione al DLvo 152/2006 che, oltre ad avere abrogata l'art. 14 l. 138/2002, nel fornire all'art. 183 lettera n) la nozione di sottoprodotto, ribadisce la necessità che per l'impiego non si rendano necessarie operazioni

preliminari ed, inoltre, che l'utilizzazione del sottoprodotto debba essere certa e non eventuale.

Venendo ora alla restante parte dei rilievi dedotti dal ricorrente, ritiene il Collegio che correttamente il giudice di merito al fine di determinare la disciplina da applicare alla gestione delle sanse umide residue dalla lavorazione delle olive, si sia posto il problema di verificare la possibile destinazione di esse e che, avendo escluso l'utilizzazione agronomica; (Legge 574/96 e D.M. Politiche Agricole e Forestali 6.7.2005); il recupero energetico o la creazione di compost, abbia ritenuto sussistente la violazione alla disciplina sui rifiuti.

Peraltro occorre aggiungere che i rilievi del ricorrente in ordine alla asserita attività di cessione della sansa si appalesano del tutto generici laddove è invece evidente che, per consentire il necessario controllo sulla corretta percezione degli elementi probatori da parte del giudice di merito, il ricorrente aveva l'onere di indicare specificamente alla Corte gli atti il cui contenuto si asseriva essere in insuperabile contrasto con le affermazioni del giudicante.

7 – 8) Venendo ora all'esame dei motivi attinenti alla pena, appare effettivamente fondato il rilievo relativo alla erronea quantificazione della pena base ai sensi dell'art. 59 DLvo 152/99 in quanto, come afferma il ricorrente, la pena indicata è quella dell'ammenda da euro 1032 ad euro 7746 mentre il tribunale ha indicato come pena base quella di euro 15000.

In assenza di una specifica richiesta dell'imputato il tribunale, invece, correttamente non ha ritenuto di dover motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

In conclusione la sentenza del tribunale va annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione

Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Messina.

Così deciso in Roma il 28.2.2007

Depositata in cancelleria il 4 aprile 2007

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE**

28 febbraio 2007, n. 8403

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Guido De Maio	Presidente
Dott. Alfredo Teresi	Componente
Dott. Aldo Fiale	Componente
Dott. Margherita Marmo	Componente
Dott. Maria Silvia	Componente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PALAZZOLO Filippo, nato a San Giuseppe Jato (PA) l'8.2.1960
avverso la sentenza 24.2.2005 del Tribunale di Palermo - Sezione distaccata Monreale
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Giovanni D'Angelo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Palermo - Sezione distaccata di Monreale, con sentenza del 24.2.2005, affermava la responsabilità penale di Palazzolo Filippo in ordine al reato di cui:

- all'art. 59 D.Lgs. n. 152/1999 (per avere - quale titolare di un allevamento di ovini - effettuato scarichi non autorizzati nel sottosuolo dei reflui prodotti - acc. in Monreale, fino al 24.6.2002) e la condannava alla pena di euro 1.100,00 di ammenda.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Palazzolo, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio della motivazione - ha eccepito:

- che un'esatta qualificazione, in termini di attività agricola piuttosto che produttiva, dell'allevamento di ovini da lui gestito avrebbe dovuto condurre ad escludere ogni equiparazione alle c.d. acque reflue industriali degli scarichi provenienti dallo stesso, assimilabili, invece, alle "acque reflue domestiche";

- la mancata specificazione degli elementi considerati ostativi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ricorso deve essere rigettato, perché infondato.

1. in relazione al contestato reato di scarico di reflui non autorizzato, deve porsi in rilievo che:

a) Nella vigenza della legge 10.5.1976, n. 319 - tenuto conto che, in seguito dell' entrata in vigore del D.L. 17.3.1995, n. 79, convertito nella legge 17.5.1995, n. 172, l'apertura o la effettuazione di *scarichi civili* sul suolo o nel sottosuolo senza la prescritta autorizzazione non costituiva più reato e che, in forza di quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 *quarter* del D.L. 10.8.1976, n. 544, convertito con modificazioni nella legge 8.10.1976, n. 690, le imprese agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. erano considerate *insediamenti civili* - la giurisprudenza di questa Corte Suprema era costantemente orientata nel senso che l'allevamento di bestiame non costituisse espressione dell'impresa agricola (legislativamente considerata insediamento civile) ma rientrasse nella nozione di *insediamento produttivo* quando nel rapporto terra-animali, con riferimento alla previsione dell'art. 2135, 2° comma, cod. civ., non fosse la prima ad avere ruolo e funzione preponderanti.

Per aversi **impresa agricola** (e conseguentemente *insediamento civile*) era ritenuta essenziale, dunque, la “*connessione funzionale dell'allevamento con la coltivazione della terra*” e, tra i criteri di individuazione di tale connessione, si faceva riferimento a quelli (del rapporto tra spazio disponibile e numero dei capi di bestiame; della proporzione tra il terreno coltivato ed il peso vivo degli animali allevati; della destinazione all'allevamento dei due terzi del prodotto strettamente agricolo del fondo) indicati dalla delibera 8.5.1980 del Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della medesima legge n. 319/1976.

Veniva altresì affermato che tali criteri costituivano, comunque, parametri non esclusivi di riferimento, *rimanendo fondamentale - per determinare la natura agricola dell'allevamento di bestiame - la prevalenza dell'attività di coltivazione della terra e la complementarietà ad essa funzionale dell'allevamento* (che non doveva rappresentare, in sostanza l'attività, principale).

b) Il **D.Lgs. 11.5.1999, n. 152** (che abrogò espressamente le leggi n. 319/1976, n. 690/1976 e n. 172/1995) ha sostituito - come è noto la distinzione tra *insediamenti produttivi e civili* (che presupponeva una diversa qualità delle acque di scarico in relazione alla provenienza) con quella tra:

- “*acque reflue industriali*”, nozione ricomprensiva “qualsiasi tipo di scarico di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali e industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”

- ed “*acque reflue domestiche o di reti fognarie*” (per le quali è stata esclusa la sanzione penale in mancanza dell'autorizzazione), intendendosi per “acque reflue domestiche” quelle “provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.

Si è passati, dunque, dalla precedente distinzione di disciplina per *tipi di insediamento* ad una distinzione per *tipi di acque di scarico*.

Quanto alle **imprese agricole**, il 7° comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/1999, nella sua formulazione originaria - fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 38 (in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento zootecnico) e dalle diverse normative regionali - **assimilava alle "acque reflue domestiche"** quelle provenienti da *"imprese dedite all'allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione"* (lett. b).

c) Il 7° comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/1999 venne poi sostituito dall'art. 9 del **D.Lgs. 18.8.2000, n. 258** ed in particolare, quanto alla lettera b), venne previsto che il calcolo della misura dei 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento non fosse più da effettuarsi "al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione", come nel testo originario, bensì relativamente alla quantità prodotta "per un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla Tabella 6 dell'Allegato 5".

Per gli *allevamenti esistenti* il nuovo criterio di assimilabilità si è applicato a partire dal 13 giugno 2002.

d) La disciplina attuale è posta dall'art. 101, 7° comma - lett. b), del **D.Lgs. 3.4.2006, n. 152** (testo normativo che ha espressamente abrogato il D.Lgs. n. 152/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000), che **assimila alle "acque reflue domestiche"** quelle provenienti da *"imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto"*.

In detta Tabella viene fissato il "peso vivo medio corrispondente ad una produzione di 340 kg. di azoto per anno, al netto delle perdite di rimozione e stoccaggio" e detto peso, per gli ovicaprini, viene determinato in tonnellate 3,4.

Nella presente fattispecie caratterizzata dalla accertata presenza di circa mille capi di bestiame su un terreno agricolo di circa 9.000 mq. e quindi inferiore ad un ettaro - il Tribunale ha puntualmente verificato **la insussistenza delle condizioni di assimilabilità alle "acque reflue domestiche"** (di cui al 7° comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/1999 ed all'art. 101, 7° comma - lett. b, del D.Lgs. n. 152/2006) ed il ricorrente non contesta il computo di tali parametri, limitandosi piuttosto ad escludere il carattere imprenditoriale del proprio allevamento, qualificandolo in termini di attività agricola piuttosto che produttiva con argomentazioni che non sono rilevanti ai fini della configurazione della contravvenzione contestata.

2. Il beneficio della sospensione condizionale della pena (soltanto pecuniaria) inflitta non è stato concesso, perchè non richiesto, sicché, sul punto, il giudice non aveva alcun obbligo di motivazione.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

ROMA, 28.11.2006

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 2007